

Agenzia (contratto di) - (nozioni, caratteri, distinzioni) - Concluso anteriormente al d.lgs. n. 303 del 1991 - Forma scritta - Necessità - Cass. n. 6021/2019

Agenzia (contratto di) - in genere (nozioni, caratteri, distinzioni) - Concluso anteriormente al d.lgs. n. 303 del 1991 - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Successivi fatti contrari o aggiunti - Prova testimoniale - Ammissibilità.

Poiché per il **contratto di agenzia** concluso in data antecedente al d.lgs. n. 303 del 1991 non è richiesta la forma scritta né "ad probationem" né "ad substantiam", il giudice di merito, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 2723 c.c., può ammettere la prova per testimoni in ordine a fatti successivamente intervenuti a modificazione delle originarie clausole del contratto scritto.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 6021 del 28/02/2019

[Cod_Civ_art_1742](#), [Cod_Civ_art_2723](#)

contratto di agenzia

corte

cassazione

6021

2019